

Regione Lombardia



Provincia di Brescia



COMUNE DI BRANDICO



RETICOLO IDRICO MINORE

(ai sensi D.G.R. n.7/7868 del 25-01-2002 , n.7/13950 del 01-08-2003, D.D.G. n. 8943 03-08-2007,
D.G.R. n. 8/8127 del 01-10-2008)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ALL. 2 - “ELABORATO TECNICO RELATIVO AL RETICOLO IDRICO MINORE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO”

APRILE 2010

Dott. Geol. Massimiliano Pelizzari - Dott. Geol. Carmela Ricci

Via Tosio, 28 - 25121 Brescia – Telefono e Fax 030 3757893

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- INDICE -

ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - AUTORITA' IDRAULICA.....	5
ART. 4 - RETICOLO IDRICO MINORE.....	6
ART. 5 - FASCE DI RISPETTO – RETICOLO IDROGRAFICO MINORE.....	7
ART. 6 - NORME DI TUTELA.....	8
ART. 6.1 - ATTIVITA' VIETATE.....	9
Art. 6.1.1 - Attivita' vietate lungo i corsi d'acqua.....	9
Art. 6.1.2 - Attivita' vietate all'interno delle fasce di rispetto.....	9
ART. 6.2 - ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	10
Art. 6.2.1 - Attivita' soggette a concessione/autorizzazione lungo i corsi d'acqua.....	10
Art. 6.2.2 - Attivita' soggette a concessione/autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto	12
ART. 6.3 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA	13
ART. 7- OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE-E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE.....	14
ART. 7.1 - Manutenzione dei corsi d'acqua	14
ART. 7.2 - Opere di regimazione idraulica.....	16
ART. 7.3 - Opere di attraversamento	16
ART. 7.4 - Coperture e/o tombinature di corsi d'acqua.....	17
ART. 7.5 - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua	18
ART. 7.6 - Scarichi in corsi d'acqua.....	18
ART. 7.7 - Fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto	19
ART. 7.8 - Nuove lottizzazioni	19
ART. 7.9 - Recinzioni o opere di protezione.....	20
ART. 8 - CORSI D'ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI.....	20
ART. 9 - INTERVENTI SUI CANALI IRRIGUI, DI COLO E ARTIFICIALI IN GENERE.....	21
ART. 10 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	22
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	22

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 12 - CAUZIONI.....	24
ART. 13 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	24
ART. 14 - SANZIONI	25
ART. 15 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	25
ART. 16 - ALTRE PROCEDURE.....	25
ART. 16.1 - Autorizzazione paesistica	25
ART. 16.2 - Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio: modifiche o ridefinizioni delle aree demaniali	25
ART. 16.3 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia urbana	26
ART. 17 - NORME TRANSITORIE	26
ART. 17.1 - Durata del regolamento e possibilità di adeguamento	26
ART. 17.2 - Interventi edilizi sanabili ai sensi dell'art. 32 della l. N. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.....	26
ART. 17.3 - Valutazione situazioni pregresse	26
ART. 18- ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	27
ART. 19- CRITERI DI PROGETTAZIONE	29
ART. 20- PRONTO INTERVENTO.....	29
- ALLEGATI -	
Allegato 1: decreto "tipo" di autorizzazione idraulica.....	30
Allegato 2: decreto "tipo" di concessione idraulica.....	32
Allegato 3: disciplinare "tipo" di concessione idraulica.....	35
Allegato 4: richiesta "tipo" di autorizzazione idraulica.....	38
Allegato 5: ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER IL NON AUMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO	39
Allegato 6: INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER OPERE ESISTENTI	41
Allegato 7: INDIRIZZI DI PROTEZIONE CIVILE (Prevenzione ed Emergenza).....	42
Allegato 8: NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	43

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in attuazione della L.R 1/2000 e successive D.G.R. 25-01-2002– N. 7/7868 modificata con D.G.R. 01-08-2003 n.7/13950 e D.G.R. n. 8/8127 del 01-10-2008, fornisce i criteri e le modalità per gli interventi nelle fasce di pertinenza del reticolo idrico minore del Comune di Brandico e disciplina le funzioni di “polizia idraulica”, intesa come attività di vigilanza e controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Attraverso l’attribuzione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e la regolamentazione delle attività all’interno delle stesse, si persegue l’obiettivo della difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell’art.1, comma 1 del D.P.R. 238 del 18-02-1999 (Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche) e dall’art. 144 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e i divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Normativa vigente.

Il mancato rispetto della presente Parte Normativa deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L’Amministrazione Comunale, in qualità di Autorità idraulica competente, attraverso i propri organici tecnici e di vigilanza, sorveglia sull’osservanza del presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) polizia idraulica: tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all’Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle normative vigenti, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze;
- b) reticolo idrico principale: tutti i corsi d’acqua individuati ai sensi dell’Allegato A della D.G.R. n. 8/8127 del 01-10-2008;
- c) reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica: tutti i corsi d’acqua individuati ai sensi della D.G.R. 7/20552 del 11-02-2005;
- d) reticolo idrico minore: tutti i corsi d’acqua non appartenenti al reticolo idrico principale o al reticolo di competenza dei consorzi di bonifica ed individuati nelle Tavole allegate di cui al successivo art. 4;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- e) alveo (di un corso d'acqua): porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art. 6.1.1, autorizzabili quelle indicate all'art. 6.2.1;
- f) distanza da un corso d'acqua: distanza misurata trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno (anche per scarpate morfologiche stabili ai sensi del Parere Consiglio di Stato del 01-06-1988 e della Cassazione n. 2494 del 24-09-1969) o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza può essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, la distanza è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti;
- g) fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, così come individuata nelle Tavole allegate di cui al successivo art. 4, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art. 6.1.1 e autorizzabili quelle indicate all'art. 6.2.1;
- h) Demanio Idrico: costituito dalle acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee anche raccolte in invasi e sorgenti (ex. art. 1, comma 1 del D.P.R. 238 del 18-02-1999) e dagli alvei demaniali dei corsi d'acqua e relative pertinenze (v. art. 822 del Codice Civile).

ART. 3 – AUTORITA' IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale (vedasi art. 2): la Regione, attraverso la Sede Territoriale competente per Provincia;
- per il reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): l'AIPO (ex L.R. 5/2002);
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ex art. 3, comma 114, L.R. 1/2000).

E' consentita ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 7/2003) per la gestione delle medesime attività.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento di polizia idraulica, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del R.D. 368/1904.

Ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po il 05-04-2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli sopra elencati non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico (autorizzazione) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La polizia idraulica, così come descritta all'art. 1, si attua mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo ed all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di autorizzazioni relative ad opere all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla L. 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, nonché dalle disposizioni integrative introdotte dal R.D.L. 1338/1936 e s.m.i., dalla L. 37/1994, dal D. Lgs. 152/1999 (art. 41), dal D. Lgs. 152/2006 (art. 115), dalle NTA del PAI, ed infine dalle D.G.R. 7868/2002 -13950/2003 e 8127/2008.

ART. 4 - RETICOLO IDRICO MINORE

Sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dall'allegato B alla D.G.R. 01-08-2003 n. 7/13950, è stato predisposto un apposito "ELABORATO TECNICO RELATIVO AL RETICOLO IDRICO MINORE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO", costituito dai seguenti allegati:

AII. 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA: indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore, le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua, i riferimenti normativi e pianificatori di settore.

AII. 2 – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA: disciplina le attività nelle aree pertinentziali dei corsi d'acqua del reticolo idrico e assoggettate a diversi gradi di tutela mediante l'individuazione delle fasce di rispetto.

AII. 3 – TAVOLE ILLUSTRATIVE: a loro volta suddivise nei seguenti elaborati cartografici:

- **Tav. 1 - Carta della rete idrografica (scala 1: 10.000)**, la quale rappresenta l'idrografia superficiale nel suo complesso, comprendendo anche i rami secondari dei canali d'irrigazione che sono stati stralciati dal reticolo idrico minore ma sui quali valgono in ogni caso gli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- **Tav. 2 - Carta del reticolo idrico principale e minore (scala 1: 10.000)**, che individua in realtà solo il reticolo idrico minore, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato B della sopraccitata delibera regionale, in quanto all'interno del territorio comunale di Brandico non risulta presente alcun corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale, individuato ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. 01-08-2003 n. 7/13950 e dell'Allegato A della D.G.R. n. 8/8127 del 01-10-2008 sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
- **Tav. 3: Carta delle competenze di polizia idraulica: (scala 1: 5.000)**, sulle quali sono indicati, oltre al reticolo idrico minore comunale, i tratti del reticolo idrico minore appartenenti al reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica Sinistra Oglio (Comprensorio n° 9) ai sensi della D.G.R. 7/20552 del 11-02-2005.
- **Tav. 4: Carta delle fasce di rispetto: (scala 1: 5.000 e scala 1: 2.)** sulle quali sono indicate le fasce di rispetto con suddivisione tra le diverse fasce di tutela.

L'elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente allo STER di competenza territoriale (STER di Brescia) per l'espressione di parere tecnico vincolante sull'elaborato stesso.

ART. 5 - FASCE DI RISPETTO – RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata condotta sulla base delle risultanze dello studio condotto ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. 7/13950 del 08-08-2003.

Al comma 3, del punto 3 della suddetta delibera regionale si afferma inoltre che le eventuali deroghe rispetto al R.D. 523/1904, approvate dal parere tecnico dello STER di competenza territoriale (STER di Brescia), diventeranno oggetto di variante per lo strumento urbanistico comunale.

Come specificato all'art. 2 (definizioni) del presente Regolamento e ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. 7/13950 del 08-08-2003, “ ... le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa”.

Si evidenzia che, negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatta ubicazione degli elementi idrografici, riportati sulla “Carta del Reticolo idrico principale e minore”, allegata al presente Regolamento.

A tutela dei corpi idrici del territorio comunale sono state definite due tipologie di fasce di rispetto:

- una prima fascia di inedificabilità assoluta;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- una seconda fascia in cui, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, sono ammessi interventi non strutturali purché non influiscano negativamente con il regolare deflusso delle acque in concomitanza ad eventuali fenomeni di piena.

All'interno delle fasce di rispetto alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette a concessione/autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Per il **Reticolo Idrico Minore**, così come definito nella "Tavola 4", le fasce di rispetto, calcolate secondo le indicazioni del presente articolo, vengono fissate secondo il seguente schema:

Reticolo idrico Minore	Prima Fascia "Inedificabilità assoluta"	Seconda Fascia "Interventi ammessi previa autorizzazione"	Fascia di rispetto
Fuori da centri urbani	4	6	10
Dentro centri urbani	4	1	5
Tratti intubati	-	-	1

Al fine di consentire interventi di manutenzione dei corsi d'acqua minori, anche con mezzi meccanici, la prima fascia, quella più prossima all'alveo, deve essere mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio.

Per quanto riguarda i tratti intubati, **le distanze da considerare devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura**; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Qualsiasi variante al P.G.T. successiva all'adozione del presente regolamento, che comporti deroghe in ordine alle distanze previste dalle fasce di rispetto deve essere preceduta dal parere dell'Autorità Regionale Locale Competente (STER di Brescia).

ART. 6 - NORME DI TUTELA

Nel valutare le istanze relative ad interventi sul reticolo idrico minore, l'Ufficio Tecnico del Comune di Brandico deve operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti accertando, in generale, che gli interventi non producano effetti negativi sulla regimazione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- 1) E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene e del miglioramento del drenaggio superficiale, considerando anche il regime e le escursioni della falda freatica.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- 2) Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 115; la tombinatura può essere imposta solo da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
- 3) Limitatamente ai primi 4 m calcolati dal ciglio di sponda, sono vietate la movimentazione di terreno e le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione.

ART. 6.1 - ATTIVITA' VIETATE

Art. 6.1.1 - Attività vietate lungo i corsi d'acqua

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- 1) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 115 e del relativo regolamento di applicazione regionale;
- 2) la formazione di opere con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- 3) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato, posizionandole a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, in modo da impedirne il danneggiamento per erosione del corso d'acqua stesso. Inoltre i tratti d'alveo soggetti ad interventi di questo tipo andranno periodicamente monitorati nonché soggetti ad interventi di manutenzione adeguati;
- 4) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- 5) la realizzazione di opere che impediscano l'accesso al corso d'acqua;
- 6) il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono gli argini dei corsi d'acqua;
- 7) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- 8) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, restringendovi la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

Art. 6.1.2 - Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto non sono consentite:

- 1) la realizzazione di nuove tombinature e/o coperture non inquadrabili tra i ponti;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- 2) la realizzazione di attraversamenti mediante l'intubamento dei corsi d'acqua;
- 3) l'occupazione e la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- 4) l'edificazione di manufatti edilizi, fabbricati o di infrastrutture in genere, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nell'art. 6.2.2. Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- 5) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione che comportino impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- 6) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- 7) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, oltre ai movimenti di terra, anche provvisori che non consentano l'accessibilità al corso d'acqua;
- 8) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, restringendovi la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; l'impianto di nuove colture ad eccezione di quelle sottoposte a una previa regolamentazione e controllo delle quantità e modalità di somministrazione di concimi organici ed inorganici secondo il codice di buona pratica agricola (D.M. 19/04/99) o secondo piani di concimazione o disciplinari specifici in vigore nei rispettivi territori amministrativi;
- 9) il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di rifiuti;
- 10) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- 11) l'apertura di cavi, fontanili e simili, onde evitare l'alterazione della superficie freatica mediante il drenaggio la falda.

ART. 6.2 - ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 6.2.1 - Attività soggette a concessione/autorizzazione lungo i corsi d'acqua

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti nella normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/2005, potranno essere realizzati, previa concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente, i seguenti lavori ed opere:

- 1) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- 2) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, es. gabbionate per la protezione degli argini) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- 3) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- 4) la ricostruzione, purché senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- 5) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- 6) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- 7) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti (vedasi art.7 per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche).
- 8) la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere), secondo le modalità specificate all'art. 7 del presente Regolamento; la realizzazione di attraversamenti a raso, purché opportunamente dimensionati da un punto di vista idraulico, è ammessa esclusivamente su tratti del reticolo idrografico minore che presentino una portata idrica significativa solo in concomitanza di fenomeni meteorici o qualora, se opportunamente documentato e motivato, altre soluzioni tecniche presentino notevoli problemi tecnico-realizzativi o d'impatto ambientale;
- 9) la realizzazione di attraversamenti di manufatti al di sotto dell'alveo, comunque posizionati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, ed eseguiti con accorgimenti atti ad impedirne il danneggiamento per erosione del corso d'acqua stesso;
- 10) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- 11) sottopassaggi pedonali o carreggiabili e relative rampe di collegamento;
- 12) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- 13) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione/concessione alla derivazione di competenza provinciale);

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- 14) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarichi in corsi d'acqua);
- 15) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarichi in corsi d'acqua);
- 16) la copertura dei corsi d'acqua limitatamente ai casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.2.2 - Attività soggette a concessione/autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/2005, sono consentiti, previa concessione/autorizzazione:

- 1) la manutenzione, la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;
- 2) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- 3) interventi di sistemazione a verde;
- 4) la realizzazione di piste ciclabili, della viabilità di campagna, di manufatti tecnici ed opere similari, purché, la loro realizzazione, non alteri il regime idraulico del corso d'acqua e purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori. La loro realizzazione è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica Competente per il reticolo minore;
- 5) gli interventi di manutenzione degli edifici esistenti, così come meglio specificato all'art. 7 del presente Regolamento;
- 6) la realizzazione di interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente, né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- 7) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti (vedasi art.7 per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche).
- 8) la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere), secondo le modalità specificate all'art. 7 del presente Regolamento; la realizzazione di attraversamenti a raso, purché opportunamente dimensionati da un punto di vista idraulico, è ammessa esclusivamente su tratti del reticolo idrografico minore che presentino una portata idrica significativa solo in concomitanza di fenomeni meteorici o qualora, se opportunamente

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

documentato e motivato, altre soluzioni tecniche presentino notevoli problemi tecnico – realizzativi o d’impatto ambientale;

- 9) la realizzazione di attraversamenti di manufatti al di sotto dell’alveo, comunque posizionati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dall’alveo, ed eseguiti con accorgimenti atti ad impedirne il danneggiamento per erosione del corso d’acqua stesso;
- 10) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- 11) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua;
- 12) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- 13) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (vedasi art.7);
- 14) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- 15) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- 16) l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- 17) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- 18) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia di rispetto;
- 19) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- 20) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all’esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire dal suddetto decreto legislativo;
- 21) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- 22) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 6.3 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere svolta dall'Autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza d'interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e devono preservare la funzionalità e la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

ART. 7- OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO MINORE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico e idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

ART. 7.1 - Manutenzione dei corsi d'acqua

Con riferimento alla pubblicazione "Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico", a cura del Ministero dell'Ambiente, e sulla base delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po, risultano in genere ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti coperti per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripristino di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), drenaggio delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 7.2 - Opere di regimazione idraulica

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) devono essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica, favorendone la fruizione pubblica. Esse devono essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Nuove arginature e/o nuove protezioni spondali, che dovessero essere messe in opera, dovranno essere progettate in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle nuove opere dovrà essere garantita da uno specifico programma di manutenzione.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

ART. 7.3 - Opere di attraversamento

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua. Il progetto dovrà in ogni caso essere accompagnato da una relazione idrologico-idraulica che ne attesti il corretto dimensionamento per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco di 1 metro tra l'intradosso del manufatto ed il livello di massima piena (T = 100 anni). In casi eccezionali, per infrastrutture di modesta importanza su corsi d'acqua di piccole dimensioni, potranno essere accettati tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico e siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere, in particolare dei ponti, è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione e dovranno essere confrontate con i valori indicativi della portata al colmo di piena individuati a seguito di appositi studi idraulici nel territorio comunale, presso i settori del reticolo idrico minore storicamente suscettibili ad esondazioni.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito, eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento, deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

La realizzazione di attraversamenti a raso, purché opportunamente dimensionati da un punto di vista idraulico, è ammessa esclusivamente su tratti del reticolo idrico minore che presentino una portata idrica significativa solo in concomitanza di fenomeni meteorici o qualora, se opportunamente documentato e motivato, altre soluzioni tecniche alternative presentino notevoli problemi tecnico – realizzativi o d'impatto ambientale.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART. 7.4 - Coperture e/o tombinature di corsi d'acqua

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire spazio sufficiente per effettuare ispezioni e/o opere di manutenzione straordinaria.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. Detti sistemi (tipo griglie filtranti ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) ed assicurare una facile manutenzione.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da uno specifico piano di manutenzione.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso per il personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza opportuna tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

ART. 7.5 - *Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua*

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

ART. 7.6 - *Scarichi in corsi d'acqua*

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalla Provincia.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

In attesa dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal P.T.U.A. (Programma di Tutela e Uso delle Acque – Regione Lombardia), che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso prevedendo accorgimenti tecnici, quali vasche di dissipazione di energia, per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua ricettore.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche (vasche volano).

ART. 7.7 - Fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza variazione di posizione e forma.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 7.8 - Nuove lottizzazioni

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali, ubicati nelle aree edificabili previste dal P.G.T. comunale, è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

La realizzazione del nuovo percorso dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua di aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere corredati:

- da relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da una relazione ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D. Lgs. 152/2006;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette a concessione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di concessione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART. 7.9 - Recinzioni o opere di protezione

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammesse in deroga esclusivamente le recinzioni, a condizione che vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente removibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere salvaguardata una fascia di almeno 1,5 m di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie almeno dalla sponda opposta a quella interessata dalle opere.

Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare della recinzione non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura.

ART. 8 - CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI

- 1) Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla ordinaria manutenzione del corso d'acqua e a rendere noti al Comune le modalità e i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse e alle attività di manutenzione,

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

fornendo il nominativo e il recapito del responsabile dei lavori. In ogni caso, l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

- 2) Tutti gli interventi sui corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento e al ripristino, ove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.
- 3) Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, qualora non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

ART. 9 - INTERVENTI SUI CANALI IRRIGUI, DI COLO E ARTIFICIALI IN GENERE

- 1) Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo idrico principale o minore, dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 2.
- 2) Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.
- 3) Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e, come tali, compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti d'uso, di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.
- 4) Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura, l'impermeabilizzazione e la copertura solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili. L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici secondo le procedure di cui al presente Regolamento.
- 5) Tutti gli interventi sui corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- 6) Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 10 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi o scoli che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o altra causa, producano interferenza con l'area inclusa nella fascia o con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato la sponda o la riva del corso d'acqua, anche mediante decespugliazione e/o potatura delle essenze arboree.

Chiunque sia autorizzato all'esecuzione d'attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.), formazione d'opere di difesa o altra opera lungo il corso d'acqua ha l'obbligo:

- di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite;
- di effettuare, a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli Organi Competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

L'iter amministrativo per il rilascio di concessioni/autorizzazioni deve essere conforme alle "Linee Guida di Polizia Idraulica", Titolo III della D.G.R. 8/5324 del 02-08-2007, alla L.R. 30/1999 nonché alla L. 241/1990.

La concessione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, interessa quei soggetti pubblici o privati che intendano eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero, per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o per via aerea, superfici appartenenti al demanio idrico. Tutte le acque sono definite pubbliche (ex art. 144 del D. Lgs. 152/2006), ma i contenitori sono definiti demaniali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 822 del Codice Civile.

Le istanze di concessione (con occupazione – temporanea o permanente - o attraversamenti di area demaniale) e/o di autorizzazione (senza occupazione o attraversamento di area demaniale, es.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

autorizzazione quantitativa allo scarico) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

1. **Relazione descrittiva**, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:
 - l'inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
 - la descrizione delle ragioni alla base della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
 - le caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
 - l'assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
 - le verifiche idrauliche di portata;
 - l'attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
 - la dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. **Relazione idrologica-idraulica**, con individuazione della piena e della portata critica di progetto (con tempo di ritorno di almeno 100 anni), nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità (redatta da un ingegnere idraulico iscritto all'albo);
3. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica**, nei casi previsti dal D.M. 11-03-1988, dal D.M. 14-01-2008 e secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/2005);
4. **Relazione di compatibilità ambientale** con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
5. **Piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi** del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
6. **Documentazione fotografica**;
7. **Elaborati grafici** consistenti in:
 - estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
 - corografia in scala 1:10.000 (CTR);
 - estratto o in copia del P.G.T. del Comune;
 - eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
 - sezioni trasversali del corpo idrico (di rilievo e di progetto) debitamente quotate;
 - planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
 - planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

8. Altri eventuali Allegati:

- pareri o autorizzazioni di Consorzi di Bonifica o Irrigui;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (L. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

La documentazione su elencata dovrà essere presentata in n. 3 copie.

Nel caso l'intervento ricada in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico (L.R. 8/76 art. 25) la richiesta di autorizzazione idraulica dovrà venir presentata contestualmente.

Le concessioni ed autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C).

ART. 12 - CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

ART. 13 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

All'espletamento delle funzioni di polizia idraulica e delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua sono destinati i proventi dei canoni regionali derivanti dall'occupazione dell'alveo del reticolo idrico minore, così come individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003. Per il reticolo minore, di competenza comunale, i suddetti canoni sono introitati dai Comuni.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.G.R. 7868/2002 e D.G.R. 13950/2003 e s.m.i., sono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento normativo.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1/12/1981, n. 692).

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

ART. 14 - SANZIONI

Le sanzioni di legge previste nei casi di non osservanza delle presenti disposizioni scattano dalla data di adozione del presente Regolamento.

ART. 15 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, abbia effettuato l'intervento.

ART. 16 - ALTRE PROCEDURE

ART. 16.1 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dal D.Lgs. 42/2008, dal D. lgs. 63/2008, dalla L. 14/2009 e dalla L.R. 18/1997 e s.m.i.

ART. 16.2 - Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio: modifiche o ridefinizioni delle aree demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del d.lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della L. 37/1994 non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Per l'espletamento delle competenze autorizzatorie e concessorie concernenti il reticolo idrico, i Comuni potranno utilizzare i decreti e disciplinari tipo approvati con D.d.g. n° 25125 del 13 Dicembre 2002 (allegati A, B, C, D), adeguandoli secondo le disposizioni previste dal proprio ordinamento.

ART. 16.3 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia urbana

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE

ART. 17.1 - Durata del regolamento e possibilità di adeguamento

L'Autorità Idraulica di Controllo, in considerazione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, di errori debitamente accertati dalla Regione, di variazione della perimetrazione delle aree conseguenti alla formazione delle opere di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, di rischi residuali, sussistenti anche a seguito della realizzazione di interventi, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, può procedere, acquisendo il parere positivo regionale, ad un aggiornamento degli elaborati che individuano e regolamentano il Reticolo Idrico Minore.

ART. 17.2 - Interventi edilizi sanabili ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1) Relativamente alle domande di concessione ed autorizzazione in sanatoria di opere abusivamente realizzate sul reticolo idrico minore, l'Autorità Idraulica Competente, previa verifica di compatibilità idraulica e del rispetto delle norme del presente Regolamento, può esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85.
- 2) Il parere dell'Autorità Idraulica Competente può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità sotto forma di prescrizioni.
- 3) In caso di non compatibilità idraulica delle stesse, verrà imposto il ripristino dei luoghi mediante l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14 della L. 47/85.

ART. 17.3 - Valutazione situazioni pregresse

Dall'entrata in vigore del presente piano, sono considerate non sanabili, tutte quelle situazioni e quegli interventi che sono stati realizzati in difformità delle presenti norme e che non hanno acquisito alcuna autorizzazione comunale o dall'Autorità Idraulica Regionale.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 18- ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

N° progr.	Denominazione	Sigla	Fonte	Foce o sbocco	Codice SIBITER o n° progr. Allegato della DGR 20552/05 (n. 9 = Consorzio Sinistra Oglio) Allegato D della DGR 7868/2002 non più vigente (n. 10 = Cons. Mella e Fontanili)	Reticolo P = Principale M = Minore	Competenza Polizia Idraulica R = Regione C = Comune CB = Consorzio Bonifica
1	Roggia Ognata	OG	Comune di Trezzano (BS)	OG1 in Comune di Longhena OG2 e OG3 in Vaso Seriola Nuova	75 Consorzio n.10	M	C
2	Vaso Campagna	CA	Comune di Trezzano (BS)	CA1 in Comune di Corzano (BS), CA2 in Vaso Fiorita, CA3 e CA4 in Comune di Trezzano (BS), CA5 in CA1 CA6 e CA7 in Vaso Barbaresca	5.B.2A Consorzio n.9 126 Consorzio n.10	M	CB C
3	Vaso Serioletta	SE	Fontanili in Comune di Maclodio (BS)	SE1 in Comune di Longhena (BS), SE2 in SE1	190 Consorzio n.10	M	C
4	Roggia Calina	CL	Comune di Mairano (BS)	Comune di Longhena (BS)	57 Consorzio n.10	M	C
5	Vaso Seriola Nuova	NV	Comune di Maclodio (BS)	NV1 in Comune di Longhena (BS), NV2 in Comune di Maclodio (BS), NV3, NV4 e NV5 in Vaso Campagna		M	C
6	Vaso Fiume	FM	Comune di Maclodio (BS)	FM1 in Comune di Longhena FM2 in Roggia Ognata, FM3 in Vaso Seriola Nuova, FM4 in FM2, FM5 in Vaso Bonforta, FM6 in Roggia Ognata		M	C
7	Seriola Baioncello di Maclodio	BA	Comune di Maclodio (BS)	BA1 in Roggia Campagna, BA2 in Vaso Seriola Nuova	8.C.1 Consorzio n.9	M	CB

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

8	Vaso Bonforta	BF	Fontanili in Comune di Maclodio (BS)	BF1 in Roggia Ognata BF2 in Vaso Serioletta BF3 in Vaso Fiume		M	C	
9	Vaso Ariazzolo Molgora	AM	Comune di Mairano (BS)	AM1 in Vaso Fiume AM2 in Roggia Calina		M	C	
10	Seriola Pontile	PN	Comune di Maclodio (BS)	Vaso Serioletta		M	C	
11	Vaso Bonifica	BN	Fontanile in Comune di Brandico	Comune di Longhena (BS)		M	C	
12	Vaso Casaletta	CS	Fontanile in Comune di Maclodio (BS)	Roggia Ognata		M	C	
13	Cavo Ariazzolino	AZ	Comune di Trenzano (BS)	AZ1 in Vaso Campagna AZ2 in Vaso Ariazzolo		M	C	
14	Vaso Barbaresca	BR	Comune di Trenzano (BS)	Vaso Seriola Nuova		M	C	
15	Vaso Ariazzolo	AR	Comune di Trenzano (BS)	Vaso Campagna	109 n.10	Consorzio	M	C
16	Vaso Baioncellino	BC	Comune di Maclodio	Vaso Fiorita			M	C
17	Vaso Chizzola	CZ	Comune di Maclodio (BS)	Vaso Ariazzolo Molgora			M	C
18	Vaso Fiorita	FI	Comune di Trenzano (BS)	Vaso Campagna	39 n.9	Consorzio	M	CB
19	Vaso Vesarello	VS	Comune di Corzano (BS)	Comune di Corzano (BS)			M	C

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 19 - CRITERI DI PROGETTAZIONE

Andranno applicate le seguenti direttive previste dall’Autorità di Bacino del fiume Po, nei casi previsti dalle medesime direttive:

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti	
Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001	
DIRETTIVE DI PIANO	
Direttiva 1	Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”
Direttiva 2	Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.
Direttiva 3	Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po.
Direttiva 4	Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”.
Direttiva 5	Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.
Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI	Linee guida tecnico-procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione. (Allegata alla deliberazione n. 8 del 05-04-2006)

Per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di Brandico propone l’applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

ART. 20 - PRONTO INTERVENTO

Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore, con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche, sono di competenza Comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n° 7745 del 08-05-2002, che fornisce linee guida per l’attuazione degli interventi in condizione d’urgenza e di somma urgenza.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 1- DECRETO “TIPO” DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Autorizzazione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n°
Ditta richiedente:
Oggetto:
Comune di Brandico
Corso d'acqua (nome e sigla):

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BRANDICO

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l'altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica “ e s.m.i.;

VISTA l'istanza del Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc.: _____) intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per _____ del corso d'acqua denominato _____ nel Comune di Brandico, opere adiacenti al (foglio n° _____ mappale n° _____),

VISTO che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore del Comune di Brandico e pertanto, ai sensi del punto 11 della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di autorizzazione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune di Brandico,

VISTO il “Regolamento comunale di polizia idraulica” relativo al reticolo idrico minore del Comune di Brandico, adottato/approvato con D.C.C. n. del

PRESO ATTO della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data _____,

PRESO ATTO che le opere oggetto di autorizzazione non prevedono l'occupazione di area demaniale,

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc.: _____) per la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002,

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

o

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi:

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig/La Ditta _____ (Cod. Fisc.: _____) con sede a _____ (Prov _____), alla realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni;

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 2 - DECRETO "TIPO" DI CONCESSIONE IDRAULICA

Concessione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n°
Ditta richiedente:
Oggetto:
Comune di Brandico
Corso d'acqua:
Durata:

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BRANDICO

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del D. Lgs. medesimo, conferisce, tra l’altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica “ e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento comunale di polizia idraulica” relativo al reticolo idrico minore del Comune di Brandico, adottato/approvato con D.C.C. n. del

VISTA l’istanza del Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) intesa ad ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al corso d’acqua denominato _____ individuata (foglio n° ____ mappale n° ____) del Comune di Brandico, per la realizzazione delle seguenti opere _____ per il seguente uso _____,

VISTO che il citato corso d’acqua è inserito nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore del Comune di Brandico e pertanto, ai sensi del punto 11 della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di concessione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune medesimo,

PRESO ATTO della valutazione conseguente all’istruttoria, redatta in data _____,

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) (indirizzo e Prov.) la realizzazione di quanto sopra descritto, **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

VISTO l'allegato disciplinare rep. N° _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere al Sig./Ditta _____ (indirizzo) l'area demaniale di cui trattasi per anni _____ (e in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi del punto 14 della D.G.R. VII/7868/02 e s.m.i., il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Brandico;

DATO ATTO altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta dgr 7868/2002 e s.m.i. ad effettuare a favore del Comune di Brandico il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di concessione,

OVVERO

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002,

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

OVVERO

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi:

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig./La Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) con sede a _____ (Prov. _____), alla realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni:

2. di concedere al Sig./Ditta _____ l'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata nel Comune di Brandico (foglio n° _____ mappale n° _____), per anni _____ (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

3. di approvare l'allegato disciplinare n° _____ di Repertorio parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Brandico

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

(se dovuta la cauzione)

di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di _____ un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone di concessione.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 3 - DISCIPLINARE “TIPO” DI CONCESSIONE IDRAULICA

(T.U. di Leggi 25.07.1904 n° 523, R.D. 19.11.1921 n° 1688, D.P.R. 24.07.1977 n° 616, D.LGS.
31.03.1998 n° 112, L.R. 1/200 e D.G.R. 25 .01.2002 n° VII/7868 e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ giorno ___ del mese di _____, in Comune di Brandico, tra _____, in qualità di _____ del Comune di Brandico (Cod. Fisc.: _____), di seguito denominato Concedente e _____, di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del _____ e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ (reticolo idrico minore di competenza comunale) individuata ai mappali n° _____ del foglio n° _____ nel Comune di Brandico (BS), per la realizzazione delle seguenti opere: _____

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello descritto all'art.1. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario s'impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua al Comune in tutti i casi in cui risulti necessario con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di polizia idraulica e protezione civile, senza che per ciò possa essere preteso alcun risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Brandico per l'anno _____ il canone annuo nella misura e con le modalità previste all'art. 5.

Art. 3 – Diritti di terzi

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni ... (*lettere.....*) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 in € _____ (_____);

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981 n° 692);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26);

- la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcune servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 9 – Controversie

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Brescia.

Art. 10- Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _____

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2,5,6 e 9

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Comune di Brandico, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n° 15

DICHARA

Che il Sig. personalmente conosciuto, ha firmato in mia presenza il soprasteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità.

Brandico,

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 4: FAC SIMILE – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE IDRAULICA

Spett.le
COMUNE DI BRANDICO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via IV Novembre, 14
25030 Brandico (BS)

OGGETTO: R.D. 25/07/1904 N. 523

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE IDRAULICA PER IL SEGUENTE INTERVENTO:

DA ESEGUIRSI LUNGO IL CORSO D'ACQUA: _____ SPONDA _____

NEL COMUNE DI _____ IN LOCALITÀ _____

IN CORRISPONDENZA DEI MAPPALI N. _____ DEL FOGLIO _____

AD USO _____

Il sottoscritto _____ C.F. _____

Nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____

In _____ via _____ tel. _____

In qualità di _____

CHIEDE

A Codesto Spett. Ufficio l'Autorizzazione/Concessione Idraulica di cui all'oggetto.

Si fa presente che l'intervento proposto sarà eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA.

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

Allegati:

1. RELAZIONE DESCRITTIVA
2. RELAZIONE IDROLOGICA
3. RELAZIONE IDRAULICA
4. RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA
5. RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ
6. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE NUOVE OPERE O DEGLI INTERVENTI
7. ELABORATI GRAFICI (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, RILIEVO CON PROFILI DEL TERRENO, PIANTE PROSPETTI E SEZIONI).

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 5: ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER LA MITIGAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO

Vengono di seguito definiti alcuni accorgimenti tecnico - costruttivi finalizzati alla mitigazione del rischio attuale.

A tal fine si richiama la definizione di rischio idrogeologico quale risultato del prodotto dei seguenti fattori: (1) pericolosità, (2) valore degli elementi a rischio in termini di persone e beni. Con riferimento al rischio idraulico la pericolosità è rappresentata dalle fasce d'inondabilità.

L'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni può quindi determinare un incremento del rischio. Pertanto, gli accorgimenti tecnico - costruttivi da considerare devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, occorre verificare, caso per caso, l'efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena centennale), sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico - idraulica basata sull'adozione di una portata di piena almeno centennale.

Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere realizzato uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle seguenti misure od accorgimenti, tecnico - costruttivi, elencati a titolo meramente esemplificativo:

- 1) il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante sopraelevazione o realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
- 2) l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sopralzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
- 3) il diniego di concessioni per locali interrati o insediamenti ad alta vulnerabilità;
- 4) il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza nei locali interrati.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- 5) In ogni caso, la quota del Piano terra abitabile delle nuove edificazioni, deve essere posta ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla piena centennale.

Ulteriori accorgimenti tecnico - costruttivi complementari ai precedenti possono essere:

- 6) l'installazione di stazioni di pompaggio;
- 7) la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
- 8) la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 6: INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER OPERE ESISTENTI

Viene di seguito riportata un'elencazione non esaustiva delle possibili misure dirette alla mitigazione del rischio del patrimonio edilizio esistente sito in aree ad elevata probabilità di inondazione e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili, anche sulla base di specifiche analisi costi – benefici:

- √ la delocalizzazione/rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio;
- √ provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l'inondabilità dell'area e/o diniego di concessione edilizia per locali seminterrati;
- √ la messa in opera di misure o accorgimenti tecnico - costruttivi o, in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico o ad alto rischio geomorfologico. Si rileva a riguardo la necessità di alzare i piani di posa dei fabbricati nelle zone storicamente sede di allagamenti di almeno 50 cm rispetto al piano campagna;
- √ variazioni di destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più possibile compatibili con l'inondabilità o la propensione al dissesto dell'area.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 7: INDIRIZZI DI PROTEZIONE CIVILE (Prevenzione ed Emergenza)

Le carte redatte nell'ambito del presente Elaborato Tecnico, possono essere assunte e inserite nel Piano di Protezione Civile Comunale. Nell'ambito di tale Piano spetta al Comune:

- √ redigere una carta del rischio idrogeologico di maggior dettaglio finalizzata all'individuazione di situazioni puntuali con problematiche specifiche di protezione civile, che individui, in particolare, gli specifici elementi presenti e che diversifichi, in considerazione della loro caratteristica vulnerabilità, le aree a rischio;
- √ individuare, relativamente ai manufatti soggetti a rischio elevato a seguito di un'analisi di dettaglio (anche sotto l'aspetto costi-benefici) le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio connesso (quali delocalizzazione, cambi di destinazione d'uso, provvedimenti di inabitabilità, sistemi di allarme, accorgimenti tecnico-costruttivi, ecc.);
- √ fornire adeguata informazione alla cittadinanza circa il grado di esposizione al rischio desunto dalle carte di pericolosità e rischio, provvedendo all'apposizione lungo la viabilità ed in adiacenza ai manufatti siti in zone inserite nelle fasce di inondabilità, parzialmente o totalmente inondabili e/o allagabili, di apposita segnaletica permanente del pericolo e, nei punti nevralgici, di pannelli a messaggio variabile, con alimentazione autonoma, che, sulla base dei bollettini di allerta, informano la popolazione sulle possibili situazioni di rischio.

Relativamente agli immobili destinati ad uso commerciale o ricreativo, agli impianti sportivi e ad altri locali aperti al pubblico, devono essere predisposti idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici, coordinati con le azioni previste dal Piano comunale di Protezione Civile.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Allegato 8: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento, di cui si è tenuto conto per la redazione del presente regolamento, è di seguito elencata:

NORMATIVA NAZIONALE

- R.D. n° 523 del 1904, Capo VII "Polizia delle acque" (principale riferimento per la definizione delle attività vietate e concesse nell'ambito del reticolo idrico).
- R.D. 368 / 1904, Corsi d'acqua di bonifica; sancisce i principi normativi per il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.
- Testo Unico n° 1775/1933, T.U. sulle acque e impianti elettrici (indica le modalità di classificazione delle acque pubbliche con la redazione di "Elenchi delle acque pubbliche" con periodici aggiornamenti).
- Legge 36/94 art.1 (Legge Galli), ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, individuando con questo termine tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio di pubblicità di tutte le acque è vigente dalla pubblicazione del regolamento attuativo, D.P.R. 18 Febbraio 1999, n°238.
- Legge 37/94, norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006).
- Norme di attuazione del P.A.I.: art. 9 (commi 5, 6 e 6 bis), in cui si danno indicazioni inerenti le norme per le aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; art. 12 limiti delle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.
- Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4, criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B".
- Direttiva dell'Autorità di Bacino sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica adottata con deliberazione n° 18 del 26/4/01.

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n°112/98 (prevede l'obbligo per la Regione di individuare il Reticolo Principale, sul quale la stessa mantiene le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai Comuni le competenze sul reticolo idrico minore).
- D.G.R. n°47310 del 22/12/99 e successivi aggiornamenti, che hanno indicato i criteri per l'individuazione del Reticolo Principale.
- Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che dà indicazioni per quel che riguarda la quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali.
- Legge regionale 16 giugno 2003 n. 7, "*Norme in materia di bonifica e irrigazione.*", al comma 5 dell'articolo 10 intitolato "*Demanio regionale*", attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare "*. . . il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica.*".
- Legge regionale 24 marzo 2004 n. 5, "*Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004*", che all'articolo 21 modifica l'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000.
- Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "*Legge per il governo del territorio*", Titolo II "*Norme in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici*".
- Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica.

COMUNE DI BRANDICO (Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

- D.G.R. 25 febbraio 2002 – n°7/7868, “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato all’art. 3 comma 114 della l.r; 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
- D.G.R. 12 aprile 2002 – n°7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell’allegato C alla D.G.R. n°7/7868 del 25 febbraio 2002”.
- D.G.R. 01 agosto 2003 n° 7/13950 “ modifiche alla D.G.R. 7/7868.
- D.G.R. 11 febbraio 2005 n°7/20552 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. 7/2003” e successiva modifica con D.G.R. 8/1239 del 30 novembre 2005.
- D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT”.
- D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006, approvazione del “Programma di tutela e uso delle acque” della Regione Lombardia (App. G delle NTA “Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”).
- Regolamenti Regionali n° 2-3-4/2006 (attuativi del PTUA).
- D.d.g. n. 8943 03-08-2007, Linee guida di polizia idraulica.
- D.G.R. n. 8/8127 del 01-10-2008.